



B&C Speakers S.p.A.

Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina

Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Firenze 01398890481

Sito Web: www.bcspeakers.com

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 Marzo 2021

INDICE

Sommario

| | |
|---|----|
| | 1 |
| 1. DEFINIZIONI | 3 |
| 2. PREMESSA | 4 |
| 3. ELENCO SPECIALE | 5 |
| 4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE | 6 |
| 5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO | 6 |
| 5.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione | 6 |
| 5.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale | 7 |
| 5.3 Conseguimento del voto maggiorato | 8 |
| 5.4 Conservazione del voto maggiorato | 9 |
| 5.5 Estensione del diritto alla maggiorazione | 10 |
| 6 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE | 10 |
| 7 CASI DI PERDITA DEL DIRITTO | 11 |
| 8 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO | 12 |
| 8.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale | 12 |
| 8.2 Modifica del capitale sociale | 12 |
| ALLEGATO 1 | 13 |

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Assemblea: indica l'Assemblea degli Azionisti di B&C Speakers spa;

Azione/i: le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionisti: i titolari di Azioni;

B&C Speakers/Società: B&C Speakers S.p.A,

Comunicazione: indica la comunicazione all'Emittente effettuata dall'Intermediario, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading;

Consiglio: indica il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers spa;

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: indica l'apposito elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti;

Emittente o Società: B&C Speakers S.p.A., con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Poggiomoro, n. 1;

Incaricato: indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dell'Elenco Speciale;

Intermediario/i: soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. m), del Provvedimento unico sul post-trading;

Libro Soci: indica il libro dei soci della Società, nel quale vengono indicati, tra l'altro, il numero delle Azioni, il cognome e il nome dei titolari delle Azioni, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;

Periodo di Maturazione: periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;

Provvedimento unico sul post-trading: indica il Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata;

Record Date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;

Regolamento: indica il presente regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale relativo al voto maggiorato, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato;

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

Soggetto Legittimato: indica il soggetto cui spetta il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante;

Statuto: lo statuto dell'Emittente;

TUF: il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

2. PREMESSA

In data 03 febbraio 2021, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha modificato l'articolo 8 dello Statuto introducendo la disciplina del voto maggiorato, in esercizio della facoltà prevista dall'art. 127-quinquies, comma 1, del TUF.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto vigente, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni Azione) (la "Maggiorazione del Voto" o il "Voto Maggiorato") ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi; e
- b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente Regolamento (il "Regolamento").

In data 18 Marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dalla predetta Assemblea Straordinaria,

- (i) ha adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società, l'Incaricato e gli Intermediari; e

- (ii) ha incaricato della gestione dell'Elenco Speciale la propria divisione "amministrazione, finanza e controllo".

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (<https://bcspeakers.com>) all'interno della sezione Investor Center.

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche con le medesime modalità. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per meri adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato, che ne riferirà agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico sul post-trading e allo Statuto.

3. ELENCO SPECIALE

I titolari di un Diritto Reale Legittimante che intendono beneficiare della Maggiorazione del Voto devono iscriversi nell'Elenco Speciale istituito dalla Società.

L'Elenco Speciale costituisce una sezione speciale del Libro Soci, con conseguente applicabilità – in quanto compatibili – delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei Soggetti Legittimati che hanno richiesto l'iscrizione;
- il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
- il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco Speciale che li riguardano.

La Società rende noti – mediante pubblicazione sul proprio sito internet – i dati identificativi dei Soggetti Legittimati, con una quota superiore alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2,

del Testo Unico della Finanza, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto previsto dalla Legge.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, provvedendo in particolare a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e/o ai titolari del Diritto Reale Legittimante o agli Azionisti in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;
- procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni, nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

5.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante (i.e. l'Azionista cui spetti il diritto di voto in quanto titolare della piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, della nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto o dell'usufrutto dell'Azione con diritto di voto).

In caso di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione, l'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata e/o mantenuta qualora l'Azionista costituente il pegno o concedente l'usufrutto o altro vincolo conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la Maggiorazione del Voto è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni, un'apposita richiesta scritta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni per cui la richiesta viene effettuata. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "pec@pec.bcspeakers.com" la Comunicazione Iniziale prevista dall'art. 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta

l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è a disposizione sul sito internet della Società (<https://bcspeakers.com>), all'interno della sezione Investor Center.

Nel caso in cui il Richiedente non sia una persona fisica, quest'ultimo dovrà precisare all'interno della richiesta di iscrizione nell'Elenco se sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, di terzi, fornendo, se del caso, i dati identificativi del soggetto controllante e della relativa catena di controllo e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. Ai fini del presente Regolamento, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute alla Società direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.

5.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la Richiesta di Iscrizione e verificata la completezza della documentazione nonché la regolarità della richiesta, provvede a iscrivere nell'Elenco Speciale i Soggetti Legittimati entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la Richiesta di Iscrizione e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente), con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società può richiedere che il Soggetto Legittimato fornisca – anche per il tramite del proprio Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, comunica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, all'indirizzo "pec@pec.bcspeakers.com", ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la Maggiorazione del Voto o incida sulla titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date.

Ogni Soggetto Legittimato può ottenere, mediante successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori/diverse Azioni.

5.3 Conseguimento del voto maggiorato

La Maggiorazione del Voto matura decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, e per le Azioni ivi iscritte, purché essa sia stata ininterrotta e, comunque, non si siano verificate cause di decadenza dal diritto alla Maggiorazione del Voto.

Il decorso del periodo di 24 mesi è attestato:

- (i) dall'assenza di Comunicazioni che, ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento unico sul post-trading o ai sensi del penultimo capoverso degli artt. 6 e 7 del Regolamento, attestino l'avvenuta perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o del relativo Diritto Reale Legittimante o l'avvenuto Cambio di Controllo Rilevante (come di seguito definito) nel periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale ovvero;
- (ii) da una Comunicazione (tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo "pec@pec.bcspeakers.com") che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Provvedimento unico sul post-trading, attesti la titolarità del Diritto Reale Legittimante, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:

- (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
- (ii) la Record Date di un'eventuale assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Provvedimento unico sul post-trading, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'aggiornamento dello stesso, indicando la motivazione dell'eventuale mancato aggiornamento.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

5.4 Conservazione del voto maggiorato

La Maggiorazione del Voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione della Maggiorazione del Voto, si conserva:

- in caso di successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale a favore dell'erede e/o legatario;
- in caso di costituzione di pegno, usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni, fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto iscritto nell'Elenco Speciale costituente il pegno o concedente l'usufrutto o altro vincolo;
- in caso di fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- in caso di trasferimento a titolo gratuito delle Azioni a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto nell'Elenco Speciale o i suoi eredi siano beneficiari;
- in caso di trasferimento delle Azioni da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
- in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiduciari;
- in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine, la nozione di controllo cui fare riferimento è quella del controllo di diritto prevista dall'art 2359, comma 1, n 1., del Codice Civile.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, quest'ultimo comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti secondo quanto disposto dal Provvedimento unico sul post-trading.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "pec@pec.bcspeakers.com".

La Società verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

5.5 Estensione del diritto alla maggiorazione

La Maggiorazione del Voto, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale ai fini della Maggiorazione del Voto, si estende:

- a) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- c) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo di Maturazione; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo di Maturazione calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

L'intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento unico sul post-trading.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

6 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

Ciascun Soggetto Legittimato iscritto può rinunciare irrevocabilmente alla Maggiorazione del Voto con riferimento a tutte o parte delle Azioni richiedendo al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo pec@pec.bcspeakers.com, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle Azioni per le quali il soggetto intende rinunciare specificando, ove possibile, i riferimenti della originaria Comunicazione.

La Società provvederà ad aggiornare l'Elenco Speciale entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la eventuale precedente Record Date.

Qualora:

- (i) nella Comunicazione di revoca manchino i riferimenti alla originaria Comunicazione, e
- (ii) l'Azionista si sia iscritto nell'Elenco Speciale con successive iscrizioni in ordine temporale,

la Società cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading.

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo di Maturazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

7 CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo art. 8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al soggetto iscritto nell'Elenco Speciale.
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF. La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati (il "Cambio di Controllo Rilevante").

8 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

8.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (<https://bcspeakers.com>), all'interno della sezione Investor Center, i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

8.2 Modifica del capitale sociale

La Società, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

ALLEGATO 1

Richiesta di iscrizione nell'elenco per l'attribuzione del voto maggiorato (l'Elenco)

Da inviare a: **B&C Speakers S.p.A. (la Società)**

Tramite l'Intermediario partecipante via posta elettronica certificata a: pec@pec.bcspeakers.com

Dati identificativi per l'iscrizione nell'Elenco del titolare del diritto di voto (il Richiedente):

cognome o denominazione _____
nome _____
codice fiscale _____
comune di nascita provincia di nascita _____
data di nascita (gg/mm/aaaa) _____ nazionalità _____
residenza o sede legale (via) _____
città _____ Stato _____
indirizzo e-mail _____ n. telefono _____

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente:

(se il Richiedente è una persona giuridica o ente privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)

cognome e nome o denominazione _____
residenza o sede legale _____

Diritto reale legittimante la titolarità del diritto di voto: (barrare la casella interessata)

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Proprietà | <input type="checkbox"/> Nuda proprietà | <input type="checkbox"/> Usufrutto |
|------------------------------------|---|------------------------------------|

Azioni per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco:

n.ro azioni _____
n.ro conto del Richiedente _____
Intermediario _____ depositario _____

Attestazioni del Richiedente

Il Richiedente, (i) dichiara di aver preso nota delle specifiche condizioni e dei termini che l'Emittente ha stabilito nello Statuto e/o nel regolamento attuativo al fine dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato, (ii) dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto per le azioni di cui richiede l'iscrizione nell'Elenco e (iii) si obbliga ad assolvere ad ogni onere di comunicazione o impegno aggiuntivo previsto dallo Statuto e/o dal regolamento attuativo ai fini dell'iscrizione delle azioni nell'Elenco nonché dell'accertamento dei presupposti dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato.

Data.....

Il Richiedente

(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità e la qualità del firmatario)

Cognome e nome _____
comune di nascita _____ data di nascita (gg/mm/aaaa) _____
nella qualità di (specificare) _____